

**CONTRATTO DI INGRESSO IN CDI****PREMESSE**

- La Fondazione Istituto Geriatrico "La Pelucca" Onlus è iscritta alla Camera di Commercio di Milano;
- la Fondazione Istituto Geriatrico "La Pelucca" Onlus gestisce un Centro Diurno Integrato (Residenza Monsignor Luigi Olgiati con sede in Via Boccaccio 354 a Sesto San Giovanni) accreditato e contrattualizzato dalla Regione Lombardia;
- l'Ospite e/o il firmatario del contratto ha manifestato l'intenzione di frequentare il servizio gestito dalla struttura, mediante domanda (agli atti) corredata dalla documentazione sociosanitaria;
- l'accoglimento nella struttura può avvenire solo a seguito di specifica ammissione disposta in base a valutazione multidimensionale;
- l'ingresso non potrà aver corso senza la sottoscrizione del presente atto e senza che le parti abbiano preso cognizione e sottoscritto esplicitamente le cosiddette clausole vessatorie, riproposte in coda al presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO**tra**

- la Fondazione Istituto Geriatrico "La Pelucca" Onlus, di seguito denominata per brevità Fondazione, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) Via Campanella 8/10 - C.F. 85001850156, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore, _____, domiciliato per la carica ove sopra che delega per la stipulazione del presente contratto il Direttore Generale

e

1

- il/la Sig./Sig.ra ____ c.f. _____ nato/a a ____ il __/__/____ residente a ____ prov. __ via ____ n° ____ **di seguito per brevità indicato come "Ospite"**

e/o

- il/la Sig./Sig.ra ____ c.f. _____ nato/a a ____ il __/__/____ residente a ____ prov. __ via ____ n° ____ in qualità di (barrare la scelta corrispondente):

- Tutore
- Curatore
- Amministratore di Sostegno

di seguito per brevità indicato come "Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno"**e/o**

- il/la Sig./Sig.ra ____ c.f. _____ nato/a a ____ il __/__/____ residente a ____ prov. __ via ____ n° ____, _____ (indicare il grado di parentela) dell'Ospite del CDI, in qualità di Obbligato in solido **di seguito per brevità indicato come "Terzo Obbligato"**

**CONTRATTO DI INGRESSO IN CDI****si stipula quanto segue****ART.1 – Oggetto del contratto**

Oggetto del contratto è la presa in carico dell'Ospite da parte della Fondazione per l'erogazione delle appropriate prestazioni aventi natura socio-sanitaria, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente di Regione Lombardia per i CDI e dalla Carta dei Servizi e dal "Regolamento di accesso al CDI della Fondazione", quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, accessibili nella sezione trasparenza del sito internet della Fondazione, in cambio dell'impegno, da parte dell'Ospite e dei soggetti obbligati al presente contratto, al pagamento delle rette dovute.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Decorrenza/cessazione del contratto

Il contratto decorre dal giorno __ / __ / ____ ed è a tempo indeterminato.

ART. 3 – Obblighi della Fondazione

La Fondazione si obbliga ad erogare assistenza avente natura socio-sanitaria secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente di emanazione nazionale o di Regione Lombardia per i CDI e dalla Carta dei Servizi con i relativi "Regolamento di accesso al CDI" e "Codice Etico della Fondazione" in vigore, nonché delle successive variazioni ed integrazioni che risultino essere approvate dal Consiglio di Amministrazione ed attengano alla gestione dell'ospitalità e dell'offerta dei servizi erogati.

La Fondazione si obbliga, inoltre, alla tutela dei diritti dell'Ospite, quali:

- tenuta della documentazione sanitaria e sociosanitaria
- rispetto dei protocolli assistenziali
- rilascio della dichiarazione dei costi sanitari ai fini fiscali entro i termini di legge.

La Fondazione dichiara di avere provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa coprente la responsabilità civile anche per i danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia. La polizza non prevede franchigie opponibili ai terzi danneggiati.

2

ART. 4 - Modalità di erogazione delle prestazioni

Le modalità di erogazione delle prestazioni/servizi sono descritte nel dettaglio nella arta dei Servizi parte integrante e sostanziale del presente contratto e pubblicata sul sito internet dell'Ente.

In ogni caso i servizi operano nel rispetto delle abitudini dell'Ospite e nel confronto continuo con i familiari, con i quali viene condiviso il Progetto Individuale e le successive variazioni.

Tra i servizi compresi nella retta di frequenza l'ospite beneficia del servizio trasporto da e verso il domicilio (solo per i residenti a Sesto San Giovanni), svolto in convenzione con l'Associazione di Volontariato AUSER o altro soggetto individuato, che attraverso propri volontari qualificati e/o il proprio personale si impegna a mantenere un comportamento conforme alle normali norme di diligenza, e ad assicurare le necessarie funzioni di sorveglianza delle persone trasportate.

Il servizio di trasporto determina un aumento della retta giornaliera richiesta, come definito dalla Carta dei Servizi e dal successivo art. 6.

Art. 5 – Obblighi dell'Ospite e degli altri Contraenti

L'Ospite e/o il Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno si obbliga a:

- consegnare alla Fondazione in fotocopia i seguenti documenti: Carta d'Identità, Codice Fiscale, Carta Regionale dei Servizi e tesserini di esenzioni, riconoscimenti di invalidità, gli esiti di esami ematici e strumentali e delle visite specialistiche effettuate recentemente;
- riferire altri dati che verranno richiesti, ed in particolare i nominativi e indirizzi completi dei parenti, altre notizie anagrafiche (n° figli maschi e femmine, stato civile, ecc.) e sulle abitudini di vita;

**CONTRATTO DI INGRESSO IN CDI**

- sottostare ad un periodo di prova di 15 (quindici) giorni per verificare la compatibilità reciproca ed il possesso da parte dell'Ospite delle caratteristiche e delle condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito. Durante questo periodo ognuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di fornire spiegazioni. La Fondazione si riserva ogni decisione circa eventuali dimissioni anche dopo un periodo di prova favorevole, per motivi che possono essere già citati nel regolamento o non contemplati in esso, la cui gravità è stabilita dalla stessa Fondazione (tra i quali anche quello del mancato rispetto degli obblighi economici di cui agli articoli 6, 7 e 8);
- nulla opporre circa eventuali dimissioni disposte dalla Fondazione, come da successivo art.13;
- rispettare ed osservare il presente contratto e tutte le norme statutarie e regolamentari in vigore nella Fondazione;
- accettare il trasferimento presso le competenti strutture ospedaliere in caso di malattia acuta;
- comunicare tempestivamente alla Fondazione eventuali variazioni riguardanti le persone di riferimento o sostegno (es. amministratore di sostegno).

Tutti gli obblighi economici previsti dal presente contratto, consistenti nella corresponsione mensile della retta di frequenza e di ogni altra somma dovuta alla Fondazione sulla base del presente accordo, sono garantiti, in via solidale con l'Ospite, dal terzo Obbligato.

Art. 6 – Deposito cauzionale e retta di frequenza

I contraenti, previamente all'ingresso in struttura, devono corrispondere una cauzione pari a 500,00 € che corrisponde al valore della presenza media mensile calcolata in 20 gg al momento della stipulazione del contratto in essere, da versarsi mediante bonifico o assegno bancario.

Le rette sono indicate nella Carta dei Servizi e variano in relazione alla previsione o meno del servizio di trasporto.

La retta a carico dei contraenti, senza il/comprendente del servizio di trasporto, ammonta ad euro __ __ , __ __ (_____/00) giornalieri.

Le rette vengono fissate dal Consiglio di Amministrazione, generalmente una volta l'anno. I Contraenti prendono atto che nel corso del ricovero l'importo della retta può subire adeguamenti all'indice Istat. Possono inoltre essere previste delle variazioni, anche in aumento, al verificarsi di maggiori oneri del personale, maggiori oneri gestori e/o derivanti dall'adeguamento a normative nazionali e/o regionali.

In caso di variazione, la Fondazione provvederà ad informare gli obbligati mediante comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima dell'applicazione.

La decorrenza dell'aumento delle rette non potrà essere retroattiva.

Gli Obbligati, con preavviso di giorni 15 (quindici) rispetto alla data di applicazione della variazione, avranno facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta da far pervenire alla sede della Fondazione. L'efficacia del contratto cesserà al ricevimento della manifestazione di recesso.

Nel silenzio degli Obbligati entro il predetto termine, il corrispettivo così come variato si intenderà accettato.

Nel caso di ritardato ingresso e assenze si concorda quanto segue in ordine al pagamento della retta:

- a) eventuali ritardi all'ingresso e/o all'avvio delle prestazioni, rispetto alla data fissata dal contratto di ingresso determineranno l'applicazione immediata della retta giornaliera;
- b) in caso di accoglienza presso la struttura nel corso del mese, si applica la retta in vigore per i giorni di frequenza;
- c) in caso di decesso o di dimissioni da parte della Fondazione, le rette dovute dovranno essere versate comprendendo il giorno della liberazione del posto;
- d) nel caso di assenza, breve o prolungata, per la conservazione del posto e dei servizi specifici, le rette dovute, al netto del costo del pasto pari a euro quattro, dovranno essere versate regolarmente.

Art. 7 – Modalità di pagamento della retta di frequenza

L'Ospite (o, per suo conto, il Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno) e il terzo Obbligato si impegnano in solido nei confronti della Fondazione al pagamento della retta con cadenza mensile entro il

**CONTRATTO DI INGRESSO IN CDI**

10 di ogni mese, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione; il versamento potrà essere effettuato mediante SDD (addebito automatico in conto corrente).

Con l'addebito dell'ultima retta di frequenza si procederà a compensazione della stessa sul deposito cauzionale per il calcolo delle eventuali somme a debito o credito.

Art. 8 – Mancato pagamento della retta di frequenza

In caso di mancato pagamento delle rette dovute saranno applicati gli interessi moratori e, qualora il pagamento non avvenga per due mensilità, salvo diversi accordi di dilazione dei pagamenti previamente intervenuti con la Direzione, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c.

In caso di mancato tempestivo pagamento della retta entro il termine previsto, l'Ente provvederà inoltre ad incamerare il deposito cauzionale a compensazione totale o parziale del credito e, al contempo, formalizzata diffida nei confronti dell'Ospite e/o del Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno e del Terzo Obligato, a mezzo di raccomandata A.R. o pec, richiederà la ricostituzione del medesimo deposito entro 15 giorni. Laddove il deposito cauzionale non sia ricostituito nei termini di cui sopra, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ.

Art. 9 –Qualità del servizio e pagamento della retta di frequenza

Nel caso in cui la qualità del servizio erogato non dovesse essere ritenuta congrua secondo la valutazione soggettiva espressa dall'Ospite e/o dagli altri Contraenti, tale condizione, anche nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento delle rette e di ogni altra somma a qualsiasi titolo dovuta.

Art. 10 – Periodo di prova / Recesso / Risoluzione

Il presente contratto è soggetto ad un periodo di prova di 15 (quindici) giorni, durante il quale ciascuna delle parti può recedere con effetto immediato e senza obbligo di motivazione, fatto salvo il pagamento del periodo usufruito, secondo quanto disposto dall'art. 6 del presente contratto.

Qualora il recesso non avvenga durante il periodo di prova, il contratto si intenderà perfezionato e rimarrà valido fino a scadenza. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dei Contraenti di recedere con nota indirizzata al Presidente della Fondazione, con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, la Fondazione procederà all'addebito della retta dovuta per i giorni di preavviso non garantiti.

La Fondazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con conseguenti dimissioni dell'Ospite, nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento delle rette dovute per due mesi;
- b) mancata accettazione delle nuove rette in caso di variazione;
- c) qualora sopravvenga una situazione, accertata e documentata dal Direttore Sanitario della Fondazione, che renda impossibile la permanenza dell'Ospite presso il CDI o sussista una situazione di incompatibilità anche organizzativa;
- d) assenza superiore ai dieci giorni non motivata da ricovero ospedaliero o concordata con il Direttore Sanitario nei termini previsti dal Regolamento.
- e) revoca del consenso prestato al trattamento dei dati personali e/o dei dati di salute e/o al consenso allo svolgimento degli atti medici di tutela della salute;
- f) nel caso in cui l'ospite commetta ripetutamente gravi infrazioni al regolamento interno, mettendo a repentaglio la propria o l'altrui incolumità;
- g) nel caso in cui l'ospite, dopo rinnovati richiami, arrechi pregiudizio agli ospiti ed alla comunità del CDI ovvero sia causa di gravi disturbi o molestie per altri ospiti;
- h) nel caso di lesioni del rapporto fiduciario tra l'Ospite e/o i suoi familiari e/o il Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno e/o il Terzo Obligato e gli operatori della Fondazione, in qualsiasi modo determinatosi, ad insindacabile giudizio del Direttore Generale e del Direttore Sanitario della Fondazione, previa comunicazione al Presidente, a garanzia dell'Ospite;
- i) estinzione o trasformazione della Fondazione;

**CONTRATTO DI INGRESSO IN CDI**

In caso di risoluzione del contratto, la dimissione avverrà con un preavviso di 15 giorni e, in ogni caso, i servizi della Fondazione daranno supporto per la ricerca di soluzioni alternative, fatto salvo il pagamento del periodo usufruito e degli interessi legali.

Resta fermo l'obbligo dell'Ospite e/o del Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno e del Terzo Obbligato di corrispondere eventuali rette arretrate al momento della cessazione del rapporto contrattuale.

Art. 11 – Domicilio e aggiornamento dati

A tutti gli effetti del contratto, le parti eleggono il proprio domicilio come dichiarato nel preambolo e le comunicazioni e le notificazioni fatte presso tali domicilia saranno valide a tutti gli effetti di legge.

Sarà cura del/i sottoscrittore/i provvedere con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'anagrafica dell'Ospite (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari, situazioni pensionistiche, stato di riconoscimento dell'invalidità civile, ecc.) sia i dati degli altri Contraenti (residenza, recapiti telefonici, riferimenti bancari, ...); in caso di ritardi od omissioni, graveranno sul/i sottoscrittore/i le spese e gli eventuali danni.

Ogni modifica di domicilio/dati, per essere valida, dovrà essere comunicata per iscritto (mail, pec, raccomandata a/r) al domicilio dell'altra parte.

In caso di decesso del/i sottoscrittore/i e di mancanza di altre persone di riferimento note, la Fondazione farà riferimento al Comune di provenienza.

Art. 12 – Oggetti e beni personali

È vietato introdurre in struttura oggetti pericolosi (a mero titolo esemplificativo, armi) o ingombranti (a titolo di esempio, mobili). Si invita, inoltre, a non tenere con sé oggetti personali di valore o grosse somme di denaro, di cui la Fondazione può rifiutare la custodia.

Ai sensi degli artt. 1783-1786 Codice Civile la Fondazione risponde:

- 1) quando le cose dell'Ospite le sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare, ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c.

5

Per chi lo richiedesse, la Fondazione mette a disposizione un servizio gratuito di custodia beni e valori personali: oggetti preziosi, di valore e denaro in contanti, ove accettati dalla Fondazione, possono essere depositati presso la Direzione della Struttura, la quale rilascerà apposita ricevuta.

La Fondazione declina dunque ogni responsabilità circa il deterioramento, la distruzione o la sottrazione di tali beni ove non siano stati lasciati in custodia alla Direzione.

Le parti concordano che, alle dimissioni dell'Ospite a qualsiasi titolo, gli oggetti lasciati in giacenza e non ritirati entro 15 giorni rimarranno nella disponibilità della Fondazione.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

I firmatari del presente contratto di ingresso, in riferimento al D. Lgs 196/2003 e al Reg. EU 679/2016 (GDPR) dichiarano di essere stati informati sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati, secondo l'informativa allegata al presente contratto.

Art. 14 – Certificazioni fiscali

La Fondazione rilascerà ad ogni Ospite una certificazione del pagamento delle rette ai fini fiscali entro i termini utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 15 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di altri provvedimenti amministrativi regionali, incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso si intenderà automaticamente modificato e integrato.

**CONTRATTO DI INGRESSO IN CDI**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti le condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente i fruitori dovranno scrupolosamente attenersi. Qualora le stesse non dovessero essere condivise, le parti potranno recedere dal contratto nei termini previsti dal precedente art.10.

Art. 16 – Calcolo dei giorni

Tutti i termini e le scadenze espresse in giorni nel presente contratto si intendono calcolati da calendario. Se il termine è un giorno festivo, si intende rinviato al giorno successivo.

Art. 17 – Divieto di cessione

Il presente contratto non può essere ceduto dalle parti, salvo consenso scritto delle parti stesse, se non in caso di estinzione o trasformazione della natura giuridica della Fondazione o cause di forza maggiore.

Art. 18 - Foro competente in via esclusiva

Le parti dichiarano che per eventuali controversie, in qualsiasi modo derivanti e/o connesse all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, la competenza territoriale esclusiva sarà del Foro di Monza.

Art. 19 – Registrazione

Le parti concordano che la presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972 n° 634 ed a spese del richiedente (comprese le spese per bolli, copie ecc.).

Art. 20 - Variazioni della normativa

Nel caso la normativa in materia di contratto di ingresso in CDI dovesse mutare, le parti convengono già fin d'ora che il contratto verrà sostituito/integrato con il recepimento delle variazioni normative. Eventuali modifiche diverse da quelle stabilite dalle normative nazionali o regionali in materia, hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti.

Allegati:

1. Informativa privacy;
2. Delega alle informazioni di carattere sanitario.

Letto, confermato e sottoscritto in data __ / __ / ____

L'Ospite _____

Il Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno _____

Il Terzo Obbligato _____

Per la Fondazione (_____) _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile, le parti dichiarano di avere attentamente letto e valutato il presente contratto, di esserne pienamente e consapevolmente edotte approvandolo in ogni sua parte.

In particolare, le parti danno atto di avere riletto ed approvato espressamente le seguenti clausole, valutate come "vessatorie": 5 (Obblighi dell'Ospite e degli altri Contraenti), 6 (Deposito cauzionale e retta di frequenza), 9 (Mancato pagamento della retta di frequenza), 10 (Periodo di



Fondazione Istituto Geriatrico "La Pelucca" onlus

Sede di

via Campanella

via Boccaccio

CONTRATTO DI INGRESSO IN CDI

prova/recesso/risoluzione), 12 (Oggetti e beni personali), 17 (Divieto di Cessione), 18 (competenza territoriale esclusiva).

L'Ospite _____

Il Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno _____

Il Terzo Obbligato _____

Per la Fondazione (_____) _____